CONSIGLIO DI STATO

Atto di appello

 \*\*\*

La motivazione del decreto collegiale richiama pedissequamente il contenuto del precente rigetto del Presidente del Tribunale che aveva affermato quanto segue:

“*Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 56 CPA avuto presente che la richiesta misura monocratica si basa su opinabili e non dimostrate valutazioni scientifiche in ordine alla diminuita pericolosità del virus SARS-CoV-2 e tenuto conto che le contestate misure sono il risultato di valutazioni tecnico scientifiche ampiamente discrezionali e razionalmente giustificate dal fondamentale principio di precauzione*”.

Il decreto impugnato appare meritevole di totale riforma sotto più motivi ciascuno autosufficiente ai fini della prova del fondamento della sospensiva richiesta.

 **1**

**ASSENZA DI MOTIVAZIONE: VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CPA**

In forza del chiaro dettato dell’art. 3 del codice del processo amministrativo qualsiasi provvedimento che abbia carattere decisionale, e quindi anche una pronuncia in merito di sospensione di provvedimento amministrativo, deve essere motivata. La motivazione del tribunale amministrativo si risolve in mera enunciazioni apodittiche sprovviste di qualsivoglia minimo contenuto concreto e come tali devono ritenersi licenziate in violazione della norma richiamata con le conseguenze che ne derivano di violazione anche delle norme sul giusto processo che ai sensi dell’articolo due del cpa devono essere comunque applicate al procedimento amministrativo.

 **2**

**MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA TRAVISAMENTO DEI FATTI NON CONTESTAZIONE DELLE PROVE DEL FONDAMENTO DI MERITO DELL’ INUTILITA’ DEI PROVVEDIMENTI VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2-3 CPA**

A differenza di quanto affermato nel decreto impugnato le **controparti non hanno prodotto alcun documento scientifico a conforto dell’asserita gravità, necessità, proporzionalità delle misure adottate nei DPCM. Nelle loro memorie costitutive esse hanno affermato, l’esatto concetto contrario rispetto a quello dichiarato nel Decreto. Con assoluta inequivocabile chiarezza hanno sostenuto fosse loro diritto quello di non dover fornire alcuna prova scientifica.** La verifica del contenuto del fascicolo, conferma che le controparti non abbiano prodotto alcun documento giustificativo idoneo a far sorgere un contradittorio sul fondamento “ scientifico” dei provvedimenti impugnati. Il contenuto della motivazione, laddove essa afferma “ *le contestate misure sono il risultato di valutazioni tecnico scientifiche*”, si risolve in un travisamento dei fatti di causa. Specularmente l’ordinanza riconosce che le fonti prospettate da questa difesa sono scientifiche, salvo affermare, poi, che esse siano opinabili. La contraddizione è insanabile. **Una fonte può riconoscersi scientifica solo se non è opinabile**. Il Tribunale non motiva, nemmeno, la ragione in forza della quale ritiene che le evidenze scientifiche prospettate analiticamente dalla difesa attorea sarebbero opinabili.

Contestualmente le controparti si sono astenute dal contestare le fonti scientifiche riversate in atti da questa difesa. La mancata contestazione dei fatti, scientificamente accertati, e niente affatto opinabili, allegati a comprova della totale inutilità delle misure contenute nei provvedimenti impugnati, unita alla totale assenza di supporto scientifico del contenuto dei stessi, sono elementi probatori conclusivi . Essi avrebbero dovuto indurre il Tribunale in forza dei principi generali di valutazione delle prove e dell’applicazione delle norme sul giusto processo, come recepite nei già citati articoli 2-3 del codice di procedura amministrativa, ad accogliere la sospensiva richiesta .

 **3**

**VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CPA: MOTIVAZIONE ESTRANEA ALLA CAUSA PETENDI**

La motivazione del Decreto pare conformarsi, nella sua genericità contenutistica, alle stranite comparse di costituzione avversarie. Queste ultime eludono la vera *causa petendi* che è quella chiaramente delineata nel ricorso relativa all’ inutilità manifesta di tutte le misure adottate al fine di arginare una inesistente gravità e/o diffusione del virus in ambito scolastico. Si contesta, pertanto, al Decreto questo ulteriore limite motivazionale comportante la violazione degli art. 2-3 del CDA.

 **4**

**VIOLAZIONE DELL’ART. 7 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 178/02 INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE PER ASSENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SUA NECESSITÀ IN AMBITO SCOLASTICO E PER**

**OMESSO RISPETTO DEL REQUISITO DI PROPORZIONALITÀ**

Il Decreto impugnato richiama, genericamente, a fondamento del rigetto della sospensiva, l’ ampia discrezionalità dell’atto amministrativo correlato alla salvaguardia del “principio di precauzione”.

Si tratta di una tesi che non tiene conto dell’ effettivo contenuto delle norme di riferimento come interpretate, pacificamente, dalle corti internazionali e da quelle interne. Il principio di precauzione è stato incluso tra i principi generali dell’azione amministrativa nell’ordinamento europeo con la Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2002 (Com/2000/01) e con la l. 11 febbraio 2005, n. 15. Esso trova applicazione in ogni caso in cui, una preliminare valutazione scientifica, obiettiva evidenzi ragionevoli motivi per temere effetti nocivi incompatibili con l’alto livello di protezione perseguito a livello europeo sulla salute pubblica. Ogni Stato comunitario deve garantire quanto stabilito dall’ art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. **L’art. 7 del Regolamento del Parlamento europeo 178/02, afferma la necessità di trattare il principio di precauzione in combinata lettura con quello di proporzionalità quale principio generale dell’ordinamento europeo**.

La Corte di Giustizia ha stabilito che, per una corretta applicazione del principio di precauzione, occorre procedere ad una costante opera di rigorosa conformazione dello stesso al principio di proporzionalità. Più esattamente il principio di precauzione necessità l’applicazione anche del principio di proporzionalità, affinchè l’atto che si assumerà non oltrepassi “*i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalle norme*” (Corte di Giustizia, 17 ottobre 2013, Shaible, C – 101/22, in Foro amm. – CdS, 2013, 10, 2636).

Di conclusiva chiarezza è stato l’orientamento seguito al riguardo dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale ha posto l’accento **sull’esigenza che le pubbliche amministrazioni forniscano adeguate informazioni ai soggetti potenzialmente esposti ai rischi, seppure scientificamente incerti, ed ha riconosciuto, in mancanza, l’integrazione di una ipotesi di inadempimento, con conseguente responsabilità patrimoniale a carico dello Stato** (Cfr., ad es., Corte Edu 5 settembre 2017, ricorso n. 61496/08 in Ridare.it, 27 dicembre 2017). La violazione contestata ha avuto riguardo al diritto al rispetto della vita privata (ex art. 8 CEDU), quale diritto a ricevere dallo Stato ogni informazione utile per una corretta valutazione dei rischi relativi alla propria vita ed alla salute e ad allestire ogni possibile apparato legislativo idoneo a scongiurare ogni minaccia a tali diritti.

In ambito nazionale, il principio di precauzione ha ricevuto un esplicito riconoscimento con il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, c.d. Codice dell’Ambiente (art. 301), ed è fortemente presente in tutte le attività regolate dalla PA. Decisivo è il ruolo della Corte costituzionale, la cui interpretazione è stata sempre orientata a garantire che il principio stesso, nel necessario bilanciamento, **non sia mai “prevalente” quanto piuttosto considerato in maniera tale che il diritto o le libertà compresse non vengano troppo menomati, soprattutto nei casi in cui, nella valutazione del rischio, persista l’incertezza scientifica** (si veda, per tutte, C. cost. n. 85 del 9 maggio 2013, in AIC, 3, 2013 con nota di V. ONIDA).

Questo stesso consesso con la essenziale pronuncia del 27 dicembre 2013, n. 6250, in Riv. giur. ediliz., 2014 ha definito un vero e proprio decalogo delle regole per una corretta applicazione del principio in parola in forza del quale per l’applicazione del principio occorre procedere attraverso un «*percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi/carattere necessario delle misure adottate*». E’ stato precisato che «*la valutazione dei rischi di cui dispongono le autorità riveli indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili, che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l’attribuzione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute*». Se, dunque, si pone in stretta correlazione il principio di precauzione con il principio di proporzionalità, come si deve ai sensi dell’art. 7, Reg. 178/02**, un “provvedimento amministrativo precauzionale” non potrà dirsi valido o conforme al diritto comunitario ed a quello interno, qualora non integri i requisiti dettati dal principio di proporzionalità.**

In questa controversia le controparti sottraggono, confessoriamente, al contradittorio ogni minima informazione scientifica sulla quale poter verificare la sussistenza del possibile legittimo richiamo al principio di precauzione e non forniscono alcun elemento rilevante idoneo a provare che le gravissime misure adottate nei provvedimenti impugnati di distanziamento tra alunni e tra questi ed i professori, di obbligo di indossare la mascherina, di svolgimento di didattica a distanza, di sospensione delle lezioni in intere classi in caso di tosse o di raffreddore di un unico alunno ( sic!) ,in sintesi del dissesto totale del sistema scolastico quale cinghia di trasmissione dell’acculturazione degli studenti, siano proporzionali all’indimostrata , ed inesistente, emergenza sanitaria in ambito scolastico.

L’assenza di prove documentali, scientificamente rilevanti, della necessità e proporzionalità delle misure adottate con riferimento ad una indimostrata emergenza sanitaria, in ambito scolastico, rende i provvedimenti impugnati illeciti in quanto tali sussistendo la prova oggettiva dell’impossibilità giuridica, da parte dei convenuti, di avvalersi del principio di precauzione.

**5**

**VIOLAZIONE DELL’ART. 7 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 178/02 INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE PER PROVE NEL MERITO CHE IN AMBITO SCOLASTICO NON SUSSISTANO SITUAZIONI DI PERICOLO DI DIFFUSIONE IN ATTO O POTENZIALE DEL COVID 19**

Senza accettare qualsivoglia rinuncia a far valere la corretta distribuzione dell’onere probatorio tra le parti, si evidenzia che i dati disponibili ad oggi ed,altresì,quelli derivanti dai riscontri statistico-scientifici dello scorso anno, attestano l’inesistenza di qualsivoglia emergenza in ambito scolastico sia quanto a mortalità, pari a zero, sia quanto a diffusione numerica del virus covid 19, assolutamente marginalissima e, comunque, irrilevante perché non determinante ricoveri ospedalieri e/o in terapia intensiva di alcun soggetto partecipe all’ambito scolastico.

 Quest’anno scolastico, come lo scorso anno scolastico, quando non vennero adottate misure di chiusura delle scuole se non a decorrere dal marzo 2020 e ,**quindi, dopo il picco influenzale,** nulla è mutato. **Il virus covid 19 non ha alcuna forza infettiva rilevante sulla popolazione scolastica che a propria volta non diffonde il virus** . Questa è una constatazione scientifica intendendosi essa, da Galileo ad oggi, come l’esito dell’osservazione empirica di un fenomeno. Le comparse di costituzione avversarie e la sintetica motivazione del Decreto del Tribunale, presentano lo stesso illegittimo limite giuridico-scientifico**: argomentano come se non fossero disponibili dati oggettivi statico-scientifici precisi ed esaustivi in ambito scolastico e sulla popolazione che lo frequenta.** Rapportano il “principio di precauzione” ad una mera situazione di asserita incertezza allarmistica che è totalmente ascientifica perché non tiene conto delle elaborazioni e delle evidenze medico-sanitarie nel maturate frattempo. Una simile struttura di ragionamento è, non solo insostenibile dal punto di vista scientifico, ma presenta connotati di vera e propria manipolazione. Si richiama l’attenzione di questo spett.le Consiglio, sul tentativo di inquinamento probatorio posto in essere da controparte quando afferma che la mancata diffusione del virus in ambito scolastico sarebbe stata la risultante, lo scorso anno, dell’ intervento di chiusura delle scuole attuato all’inizio di marzo. I Romani chiamarono “febbraio” un mese dell’anno, perché in quel periodo si manifestava, sempre, la febbre. Lo scorso anno, come documentato nel ricorso, il picco dell’influenza covid 19 si manifestò, come sempre, tra gennaio e febbraio. Il provvedimento di chiusura fu, pertanto, inutile, come del resto dimostrato dall’esperienza di tutti gli altri Paesi europei che o non chiusero affatto le scuole o le chiusero per pochissimi giorni. Essi non ebbero alcun decesso od alcun ricovero di soggetti gravitanti in ambito scolastico.

Addurre, pertanto, a fondamento di misure di azzeramento della libertà personale, della libertà di insegnamento e della libertà d’istruzione, il principio di precauzione con riferimento all’ambito scolastico relativamente al covid 19, è una aberrazione scientifica come tale provata al di là di ogni ragionevole dubbio. **Se in ambito scolastico, su tutte le fasce d’età delle persone frequentanti il medesimo, non si verifica alcuna della cause ed alcuno degli effetti asseritamente negativi lamentati come esistenti genericamente in ambito extrascolastico, vi è la prova oggettiva scientifica della inutilità di tutti i provvedimenti amministrativi impugnati, ai fini per i quali sono stati emanati.**

 **6**

**VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 DEL PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI E DELL’ART. 15 CEDU SEGUITO DI MANCATA NOTIFICA DI DEROGA AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI**

L’ordinanza del Tribunale ha ignorato un essenziale profilo tecnico-giuridico. Le controparti non hanno contestato che tutte le misure inserite nei provvedimenti impugnati, ed analiticamente riassunte nella narrativa del ricorso, abbiano determinato la lesione e ,pertanto, la sospensione, di molti diritti naturali e costituzionali garantiti dalla CEDU e dal Patto sui diritti civili e politici.

Le difese del Governo e del Ministero della Pubblica Istruzione hanno circoscritto il perimetro di contrasto al contenuto del ricorso, al solo profilo dell’asserita superiorità del “bene salute”, ex art. 32 Cost., sulla compressione degli altri diritti costituzionali invocati da questa difesa. La circostanza che i diritti costituzionali elencati nel ricorso sia stati lesi dai DPCM impugnati è, pertanto, pacifica.

Attesa questa situazione di fatto e diritto il governo italiano, anche con riferimento alle misure contenute nei DPCM impugnati, **avrebbe avuto, pertanto, l’obbligo di comunicare al Segretario Generale della CEDU la deroga agli obblighi contratti in virtù della ratifica della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.** L’art. 15  CEDU disciplina al par. 3 le disposizioni procedurali di possibile utilizzo della clausola di sospensione.

**Essa può essere attivata solo quando l’eccezionalità delle misure è tale da non consentire più una garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali conforme agli standard richiesti dalla Convenzione**. Rispetto alla mera attivazione di procedure normative alternative a quelle considerate “ordinarie” dal diritto interno, pertanto, la deroga agli obblighi convenzionali costituisce un *quid pluris*, la cui “necessità” gli Stati membri devono adeguatamente motivare. Affinché uno Stato possa invocare uno stato d’emergenza, per sottrarsi al pieno dispiegarsi dell’efficacia delle norme convenzionali, non è sufficiente far riferimento né a una determinata situazione di fatto, né all’adozione di normative di stampo emergenziale a livello interno, ma è necessario che il Paese attivi tempestivamente la procedura all’uopo prevista dall’art. 15 CEDU e che ne rispetti i limiti sostanziali e procedurali.

Il Segretario Generale va tenuto informato “*sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate*” e tale onere informativo deve essere attuato con continuità (è infatti usata l’espressione “*tiene* informato”). Deve essergli comunicata la data in cui le misure cessano di essere in vigore e la data in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Il pericolo legittimamente la sospensione dei diritti naturali codificati dalla CEDU, dal Patto e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, va inteso in senso restrittivo: deve trattarsi cioè di un pericolo attuale, o quantomeno imminente, concreto, e tale da minacciare la popolazione nel suo insieme. **Ne consegue che la deroga di cui all’art. 15 non può avere carattere preventivo, essere cioè adottata al fine esclusivo o prevalente di scongiurare l’aggravarsi della situazione; nel caso il pericolo riguardi solo una parte del territorio, la deroga deve inoltre avere effetto limitato a tale area.**

La disposizione non pone specifici obblighi di forma, né di tempo, si limita ad esigere che le informazioni siano chiare, e consentano il controllo internazionale sulle misure prese.

Quanto ai tempi della comunicazione, gli organi di controllo hanno giudicato idonea una notifica intervenuta dodici giorni dopo l’adozione delle misure, eccessiva una comunicazione tardiva di quattro mesi.

Il governo italiano ha reiterato compulsivamente i provvedimenti di contenuto azzerativo dei diritti costituzionali e naturali garantiti dalla CEDU, tra cui quelli impugnati, astenendosi dall’effettuare,in ogni occasione, ed in particolare nel caso di specie, la comunicazione ex art. 15 CEDU .

Si tratta di un” fatto” pacifico e notorio perché desumibile dal sito della CEDU che non è contestato da controparte.

I dettami CEDU dispiegano i loro effetti direttamente sull’ordinamento giuridico interno e tutti i Giudici sono tenuti alla loro applicazione ed alla conseguente disapplicazione d’ufficio, di qualsivoglia norma che deroghi dai medesimi.

La mancata comunicazione ex art. 15 CEDU determina, quale ricaduta sulla presente controversia, che il governo non potesse varare alcuna normativa limitativa dei diritti fondamentali tra cui quelli oggetto della presente impugnazione. Se ,tuttavia, il governo italiano ha, comunque, messo in atto una illegittima legislazione emergenziale, come ha concretamente fatto, essa dovrà essere dichiarata *tamquam non esset* dal giudice nazionale.

Ne consegue, *de plano,* la nullità di tutti i provvedimenti impugnati in quanto lesivi di diritti umani fondamentali in assenza di valida deroga ex art. 15 CEDU e, quindi, il fondamento dell’accoglimento della richiesta sospensiva.

 **7**

**VIOLAZIONE DELL’ART. 7 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 178/02 INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE PER INSUSSISTENZA NEL MERITO DI QUALSIVOGLIA PERICOLISITA’ IN ATTO O POTENZIALE DI MORTALITÀ E/O DI DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEL CONTESTO COMPLESSIVO DELL’ATTUALE SITUAZIONE SANITARIA NAZIONALE**

Non si comprende se l’ordinanza, laddove afferma, ai fini del rigetto della sospensiva, che non vi sarebbe prova della “ *diminuita pericolosità del virus SARS-CoV-2” ,*intenda sostenere la sussistenza di tale asserito fenomeno in ambiente scolastico oppure si riferisca alla popolazione in generale. Nel primo caso, non essendovi alcun aumento, l’affermazione non risulta documentata da dati scientificI per cui deve ritenersi inesistente.

E’ poi irrilevante l’ eventuale aumento dei contagi nella popolazione nella sua generalità ed in particolare nelle fascia d’età non gravitanti in ambito scolastico, perché se essi non incidono, come non incidono, sul medesimo, non rivestono alcuna attinenza rispetto alla *causa petendi*. Se anche vi fosse l’asserito aumento dei contagi nelle persone ultrasettantenni è provato che questo fenomeno non si ripercuota, infatti, sulla popolazione scolastica ad alcun livello, per cui non può invocarsi il “principio di precauzione” con riferimento alla stessa.

L’assunto è, pertanto, infondato, generico ed inconferente sotto qualsivoglia prospettiva lo si voglia leggere.

Esso risulta, altresì, violare principi essenziali del giusto processo e dell’ordinamento giuridico interno. **Nell’ambito della corretta ripartizione dell’onere probatorio tra le parti spettava,infatti, all’autorità amministrativa fornire prova positiva della sussistenza di pericolosità attuale, grave, proporzionale rispetto alle misure varate, del virus covid SARS 2 in ambiente scolastico e non, certamente, a questa difesa quello di provare il contrario**.

 \*\*\*

Per mero tuziorismo difensivo si intende, comunque, esaminare analiticamente, l’ estrema frontiera della difesa governativa, come esplicitata nelle comparse di costituzione, rappresentata dalla narrativa inerente la potenziale crescita del numero di contagiati da covid 19 in senso lato e, quindi, sull’intera popolazione italiana, da cui deriverebbe la necessità di misure di contenimento anche in ambito scolastico .

## Occorre, preliminarmente, fissare un importante concetto giuridico-sanitario. La dichiarazione di pandemia rilasciata dall’OMS , enfaticamente strillata con compulsiva stordente reiterazione allarmistica, quale fondamento dei provvedimenti impugnati, **è dal punto sanitario, una mera “comunicazione” della diffusione di una patologia virale in oltre 7 paesi al mondo dei 5 continenti.** Essa, pertanto, non riveste, a differenza di quanto sostenuto da esegeti dozzinali, **alcuna valenza giuridica di possibile giustificazione di provvedimenti emergenziali** perché non esprime un gradiente di pericolosità intrinseco per la vita umana, ma fotografa solo l’ estensione territoriale-geografica del fenomeno virale.

## **Negli ultimi anni la dichiarazione di pandemia è stata rilasciata dall’OMS in ben 5 precedenti occasioni, e mai sono intervenuti i provvedimenti di limitazione delle libertà naturali e costituzionali degli individui**.

Si tratta di una essenziale calibratura in fatto ed in diritto perché solo qualora dal raffronto tra le precedenti pandemie e quella del covid 19, dovesse emergere una maggior gravità di quest’ultima, potrebbe ritenersi soddisfatto il requisito di proporzionalità e dovrebbe considerarsi corretto l’utilizzo del “principio di precauzione”. Ulteriore analoga indagine deve, altresì, essere effettuata con riferimento alle normali influenze ed anche alle altre malattie. È la prima volta, infatti, in centinaia di anni, che si perviene, in periodo non bellico, a comprimere diritti primari degli individui da parte degli Stati.

Per rilasciare una risposta adeguata si deve fare riferimento al “principio di autorità”. Le posizioni del comitato scientifico nominato dal governo, di cui sono oscuri e sconosciuti i contenuti e quei pochi che sono stati divulgati attestano l’esatto contrario di quanto sostenuto dal governo, anche alla luce dei risultati da esso ottenuti, devono necessariamente cedere il passo di fronte alle posizioni assunte dai tre massimi organismi mondiali OMS, ECDC, CDC . **Gli interventi di queste riconosciute autorità devono ritenersi gli effettivi referenti per ogni valutazione.**

Occorre fissare un ulteriore essenziale concetto: **il *virus SARS-CoV-2* è studiato in tutte le sue articolazioni, da mesi e se ne conosce e se ne misura pienamente l’intensità e lo sviluppo per cui non è affatto quel pericoloso angoscioso sconosciuto virus che controparte, con affermazione non scientifica, vorrebbe sostenere che fosse.**

Al fine di conferire un contenuto scientifico alla possibile applicabilità o meno in sede amministrativa del “principio di precauzione”, con riferimento al numero dei contagi ed alla loro rilevanza e, quindi, alla corretta “proporzionale” emanazione dei provvedimenti impugnati, occorre effettuare una analitica disamina dei singoli “indici” .

***L’irrilevante numero dei contagiati e l’insussistenza di anomalo incremento dei medesimi***

Ad oggi i contagiati per covid 19 sono **poche centinaia di migliaia** complessivamente. Gli ultimi dati ufficiali dell’ISS, al 2 novembre 2020, li indicano in 378.125 di cui dismessi 292.380. Le precedenti influenze contagiavano **milioni di persone** con sintomi gravi di stato febbrile spesso al limite dei 40 gradi. **Vi è un gap percentuale, pertanto, di oltre il 10000% di minor contagiosità del covid 19 rispetto alle similinfluenze coronavirus degli anni precedenti.** I dati dell’ISS al 2 novembre evidenziano che i nuovi contagiati sarebbero in numero di circa 31.000 giornalieri negli ultimi giorni. **La crescita è assolutamente fisiologica in linea con i dati di diffusione delle sindromi influenzali degli altri anni nel medesimo periodo temporale e non presenta alcun profilo di allarme.** Si è ancora lontanissimi **dai numeri dei contagiati degli scorsi anni.**

Quest’anno i contagiati sono calcolati erroneamente. Nel comunicare i dati giornalieri relativi ai contagi **i “casi” (nuovi e totali) derivano dalla somma dei positivi con i guariti ed i deceduti**. Un criterio abnorme finalizzato a gonfiare suggestivamente i veri dati.

Malgrado tali patetiche alchimie comunicative, nessun indice di una inesistente anomalia di incremento dei contagiati può giustificare le misure prese in ambito scolastico **perché i contagi avvengono pressochè esclusivamente in persone ultraottantenni**.

***La limitata percentuale dei decessi sui contagi da covid 19 e la loro restrizione a persone ultraottantenni***

L’essenziale **studio** condotto dal **Dott. John Ioannidis**, professore di epidemiologia all’Università di Stanford, pubblicato sul **Bulletin dell’OMS in data 14 ottobre** **2020** basato sui dati circa la siero prevalenza in 51 paesi mostra come **circa il 10% della popolazione mondiale sia ormai stata contagiata** mentre la letalità media del virus si attesta attorno allo 0,27% **. Il dato che interessa ai fini di causa è quello che la letalità al di sotto dei 70 anni che è stata accertata nella misura dello 0,05%.**

Si tratta di una conferma dello studio del CDC pubblicato mesi fa.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in tema di presunta anomala letalità del virus (rapporto tra decessi e popolazione).La percentuale di mortalità di questo virus è bassissima ed è stata stimata pari allo 0,002 %. Il sito euromomo.eu fotografa l’assenza di qualsivoglia eccesso di mortalità media in questi mesi in rapporto a quella degli anni precedenti e conferma, empiricamente, i dati di cui sopra.

L’ISS dichiara espressamente che i deceduti della c.d. seconda ondata sono in media di età superiore agli 80 anni e non vi sono decessi sotto tale età.

***L’irrilevante letalità del covid 19 in rapporto alle altre sindromi influenzali e malattie virali***

La fantasiosa prospettazione di controparte vorrebbe veicolare la tesi che il virus covid sars2 avrebbe una terribile carica virale. Come è ormai evidente l’ autorità amministrativa governativa non si avvale di alcun serio contributo scientifico perché altrimenti non rilascerebbe simili infondate affermazioni allarmistiche più confacenti ad imbonitori che debbano vendere amuleti che a soggetti deputati a scelte strategiche per i propri cittadini.

Il tasso di letalità del covid sars 2 sui contagiati è minore rispetto a quello delle altre influenze stagionali. Essa è decisamente al di sotto di quella di altri virus come la Sars (10%), la Mers (30%) o l’Ebola (90%).

***La limitata occupazione dei posti letto in terapia intensiva***

Dai dati rilasciati quotidianamente dall’ ISS e dalla Protezione civile risulta che al 13 ottobre il 93,5% dei contagiati fossero asintomatici in isolamento domiciliare, solo il 5,82% era ricoverato con sintomi mentre **lo 0,59% aveva conseguenze tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva.**

**Tutti i ricoverati sono ultraottantenni.**

I dati ufficiali attestano, altresì, che non sussista alcuna potenziale crisi del sistema sanitario nazionale con riferimento alla crescita dei contagi per quanto concerne l’occupazione dei posti letto ospedalieri ed, in particolare, di quelli di terapia intensiva in senso assoluto.

Alla data del 2 novembre 2020 l’ occupazione dei posti di terapia intensiva, secondo i dati ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità era di circa il 18%. Nelle sindromi influenzali degli anni scorsi venivano occupati circa l’80% dei posti di terapia intensiva. **Siamo di fronte, alla data odierna, ad una occupazione dei posti di terapia intensiva del 600% inferiore rispetto a quella considerata “normale”.**

 \*\*\*

I contagi ,i ricoveri, la mortalità, sono fattori critici che ineriscono esclusivamente soggetti ultraottantenni. Tutti gli indici sono al di sotto, ampiamente, della media stagionale. Non vi è alcuna necessità di dispiegamento delle misure adottate, e, quindi, non è invocabile il principio di precauzione **in una popolazione con fascia di età nella quale non sussiste alcuna delle anzidette problematiche**. I dati scientifici di cui sopra attestano che non sia possibile alcun richiamo al numero dei contagi per supportare la sussistenza del “principio di precauzione”. Non può, infatti, ritenersi sussistente l’essenziale requisito di proporzionalità laddove, negli anni precedenti, con milioni di contagiati, un numero di decessi analogo, una più alta occupazione dei posti di terapia intensiva, una letalità anche tra la popolazione scolastica, fattori quest’anno insussistenti, sono continuate le attività didattiche oltre che quelle di normale vita relazionale.

A meno di voler sostenere che la popolazione scolastica sia composta da ultraottentenni…

**Il FONDAMENTO DI MERITO DELL’ ISTANZA DI SOSPENSIVA**

.

Si evidenzia, ad ulteriori fini probatori della invocata richiesta di sospensiva dei provvedimenti impugnati, che le scuole di ogni ordine e grado sono regolarmente aperte con insegnamento in aula, in tutti i principali Paesi del mondo. La scelta solo italiana , dequalificante rispetto all’ esercizio del diritto all’istruzione come garantito dalla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, di adottare una ampia didattica a distanza, è una anomalia grave ed inescusabile. In nessun Paese europeo, ma nemmeno extra europeo, è stato adottato l’obbligo di indossare le mascherine né in aula né nelle aree comuni.

Si stanno, altresì, verificando nelle scuole gli esiti nefandi prospettati nel ricorso con riferimento alle altre misure assunte. L’innocuo mero asserito potenziale contagio di un alunno determina, a cascata, la sospensione della didattica in tutta la classe ed in tutto l’istituto scolastico. Fa seguito un percorso devastante del tutto illogico. Si attua la verifica della presunta positività che viene effettuata con tampone, non certificato, che presenta una fallibilità superiore al 70%, di decine di alunni e del personale scolastico . Successivamente viene imposta la quarantena per alunni e genitori. Per il rientro si rende obbligatorio la verifica con altro prelievo con tampone. Queste misure irrazionali e non scientifiche stanno inutilmente dissestando, tutto il sistema scolastico nazionale, provocano gravi danni fisici alle persone ed incidono sulla negativamente sulla normale vita di relazione ed economica dell’intera società. La loro totale irrazionalità e irragionevolezza sta colpendo direttamente i ricorrenti. Ciascuno di essi o un insegnante o una madre o padre di alunni che frequentano le scuole per cui vantano un interesse diretto ad ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati. Alcuni di essi hanno già subito gli effetti abnormi ingiustificati e dannosi delle misure illegittime adottate. Il pericolo grave ed irrimediabile lesione di diritti naturali e costituzionali derivante dal permanere delle misure di plurima illegittimità evidenziate è, pertanto, attuale e rischia di divenire irrimediabile. In quanto insegnanti non possono esercitare pienamente la loro libertà d’insegnamento ,costituzionalmente codificata, non essendo essa tutelata minimamente dalla “didattica a distanza”. Subiscono dette misure come genitori dovendo sottostare loro stessi ed i loro figli, a trattamenti sanitari invasivi non autorizzati ed attuati con mezzi non certificati, quali i c.d. tamponi : strumenti sprovvisti di affidabilità scientifica essendo fallaci ben oltre il 70% dei casi come già esplicitato . Non viene nemmeno garantita la verificabilità dell’esito del tampone perché nel decreto impugnato ,come nella realtà effettiva, nessun soggetto, alunno ,insegnante, operatore scolastico in genere, riceve copia del referto. La comunicazione dell’esito del referto del prelievo avviene per via telefonica a cura di una voce registrata!

Il decreto impugnato, pertanto, oltre ad essere illegittimo in sé, per totale assenza dei requisiti minimi di fondamento scientifico e di rispetto dei requisiti di proporzionalità, alimenta un percorso di plurimi gravissimi vessatori comportamenti illegali di irreversibile gravità.